Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 27 luglio 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI *sono comprensivi d'imposta di bollo* — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1965, n. **1721**.

Erezione in ente morale dell'« Istituto di Psicosintesi » di Firenze.

N. 1721. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'« Istituto di Psicosintesi » di Firenze, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. **567**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Urologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Padova in data 24 gennaio 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Urologia » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova nella tabella *d)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 59. — VILLA

Repertorio n. 1173

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova per l'insegnamento di Urologia.

L'anno 1966 (millenovecentosessantasei) e questo giorno 24 del mese di gennaio, nella sede del Rettorato dell'Università di Padova (via VIII Febbraio n. 9), innanzi a me dott. Pier Giovanni Fabbri Colabich, nato a Padova il 15 settembre 1910, direttore amministrativo dell'Università medesima e funzionario delegato con decreto rettorale 23 aprile 1952 a redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza dei signori:

Bruzzo dott. Sergio, nato a Vicenza il 21 agosto 1913, direttore di sezione dell'Amministrazione universitaria;

Organo dott. Giovanni, nato a Padova il 13 maggio 1922, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione universitaria, entrambi residenti in Padova, testi riconosciuti idonei ai sensi di legge ed a me personalmente noti; sono comparsi

da una parte

il prof. ing. Guido Ferro, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, domiciliato a Padova, rettore dell'Università di Padova, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Università stessa a sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e debitamente autorizzato dalle competenti autorità accademiche;

dall'altra parte

il sig. avv. Walter Dolcini, nato a Campobasso il 9 novembre 1908, presidente e legale rappresentante della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, debitamente autorizzato alla stipulazione di questo atto dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, con deliberazione 14 gennaio 1966, PV 927, che in estratto autentico si allega;

Premesso

che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova dall'anno accademico 1962-63 è impartito l'insegnamento complementare di Urologia;

che l'importanza assunta da tale disciplina specialistica è andata progressivamente crescendo in campo pratico, scientifico e didattico;

che esistono cattedre di ruolo della materia presso altre Università italiane;

che l'Ospedale civile di Padova acconsente a mettere a disposizione del nuovo Istituto clinico i locali adibiti a sede della Divisione urologica con annessi servizi operatori, laboratori, ambulatori, ecc.;

che la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, al fine di consentire che l'insegnamento della Urologia sia impartito da un professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, è venuta nella determinazione di assumere ad ogni effetto l'onere di cui si tratta;

che la Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università di Padova hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la predetta iniziativa;

Tutto ciò premesso

fra la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, rappresentata come sopra, e l'Università degli studi di Padova, nella persona del suo rettore, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova venga attuato l'insegnamento di Urologia, si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Padova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Padova per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Urologia.

L'Università di Padova verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Urologia e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo even-

tuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Padova, sarà registrata in esenzione di tasse e di bollo ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto, che consta di numero 6 facciate e righe diciotto della settima facciata, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano perchè conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante.

Il rettore dell'Università di Padova
Guido FERRO

Il presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
Walter DOLCINI

Il dott. Sergio BRUZZO, teste

Il dott. Giovanni ORGANO, teste

Il dott. Pier Giovanni FABBRI COLABICH, ufficiale rogante

Registrato a Padova il 25 gennaio 1966. Atti privati, vol. n. 95/2. Esatte lire *esente*. — *Il direttore*: Antonio BETTINI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1966, n. 568.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Torino.

N. 568. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Torino, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1966, n. 569.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS.ma di Capocroce, nel comune di Frascati (Roma).

N. 569. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Frascati in data 28 settembre 1963, integrato con dichiarazione del 7 settembre 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS.ma di Capocroce, nel comune di Frascati (Roma), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa. Inoltre, la Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma di Capocroce è autorizzata ad accettare una donazione consistente nell'edificio sacro, nei fabbricati per le opere parrocchiali e in un appezzamento di terreno valutati complessivamente L. 40.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1966.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1964 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituita, nella provincia di Cremona presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Nicosia dott. Vito, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Signori geom. Mario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Tartaro ing. Michele, rappresentante del Genio civile;

Dedè rag. Annibale, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Franzini dott. Ugo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cabrini Pietro, Dazieri Gianfranco, Taverna Francesco, Rizzini Mirko, Zanazzi Eugenio, Cominacini Giuliano e Chiozza Giorgio, rappresentanti dei lavoratori;

Roncaglio rag. Luigi, Bazza rag. Ennio, Ferlenghi Giovanni e Ghisolfi Adriana, rappresentanti dei datori di lavoro;

Fara per. agr. Pierluigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1966

Il Ministro: Bosco

(5854)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1966.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1963 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Foggia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituita, nella provincia di Foggia, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Setari dott. Vincenzo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Anelli dott. Filippo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rezzolla geom. Raffaele, rappresentante del Genio civile;

Scillitani dott. Salvatore, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Iossa per. agr. Gaetano, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Carmeno Pietro, Fragassi Donato, Ciociola Antonio, Corleone Antonio, Montrone Salvatore, Maulucci Vincenzo e Minchillo dott. Michele, rappresentanti dei lavoratori;

Santoro rag. Nicola, Rapparini cav. Araldo, Costantino avv. Nicola e Ferraro avv. Michele, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rubino dott. Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1966

Il Ministro: Bosco

(5855)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1966.

Ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1966, assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire in particolare la raccolta delle piccole partite di lana, al fine di agevolarne, con la formazione di lotti omogenei, il collocamento a prezzi più remunerativi per i produttori medesimi;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, tra l'altro disposizioni circa la concessione di contributi statali sia negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti ai conferenti all'ammasso, che nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state stabilite le direttive di intervento ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuto che in relazione all'entità della produzione lanaria, è opportuno concedere i contributi suddetti per l'ammasso volontario di un quantitativo di lane tessili e da materasso fino a 3 milioni di chilogrammi;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che disponga di adeguate attrezzature in tutte le Province interessate alla produzione lanaria e sia assoggettato istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuto che l'Ente richiedente, per la capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1966 entro il limite complessivo di 3 milioni di chilogrammi di prodotto.

Art. 2.

L'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso — da attuare nelle tradizionali zone di produzione — è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, in accordo e con la collaborazione della Associazione nazionale della pastorizia.

I rapporti tra i due Enti su indicati saranno regolati mediante apposita convenzione approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali, nonchè di attrezzature di enti agrari e di cooperative di produttori, da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione fino alla misura massima del 90%, nonchè un contributo, sempre fino alla misura massima del 90%, nelle spese per le operazioni di pettinatura della lana (trasformazione in « tops »), effettuata nell'interesse e per conto della gestione di ammasso;

b) un contributo negli interessi su i prestiti contratti per la corresponsione di acconti, ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 650 milioni. Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, le percentuali di contributi di cui alla lettera *a*) verranno ridotte in misura tale da contenere l'erogazione dei contributi di cui sopra entro il sundicato limite di 650 milioni di lire.

Art. 4.

La misura degli acconti da corrispondere ai conferenti non dovrà essere inferiore all'80% del valore di mercato delle lane, determinato convenzionalmente dalla Commissione centrale, di cui al successivo art. 8.

Il finanziamento per la corresponsione di tali anticipazioni deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con Istituti di credito, il cui schema tipo deve essere approvato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Gli interessi sulle anticipazioni sono posti a carico dei singoli conferenti in relazione all'entità dell'anticipazione ottenuta, alla data in cui è stata incassata, nonchè alla valuta media del ricavo dell'intero quantitativo ammassato.

Eventuali interessi creditori saranno conteggiati a favore dei conferenti, a termini delle predette convenzioni, al tasso massimo consentito dall'accordo interbancario.

Art. 5.

Le Commissioni provinciali nominate dai prefetti in applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 14 aprile 1965 riguardante l'attuazione dell'ammasso della lana tosa 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965) restano in funzione per svolgere analoghi compiti per l'ammasso oggetto del presente decreto e cioè per:

a) assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento e la conservazione del prodotto;

b) controllare che le spese provinciali di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili;

c) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra Ente gestore e conferente in ordine alle operazioni di ammasso e all'apprezzamento del prodotto conferito. In quest'ultimo caso si procederà al prelievo di 4 campioni di 500 gr. ciascuno che verranno controfirmati dal magazziniere e dal conferente, sigillati alla presenza di quest'ultimo e inviati: uno al magazziniere; uno al conferente; due alla sede del Consorzio agrario competente, che ne invierà uno alla predetta Commissione provinciale per dirimere la controversia.

Qualora il giudizio della Commissione non venga accettato da una delle parti, il quarto campione dovrà essere rimesso, a cura del Consorzio agrario provinciale, all'Istituto sperimentale zootecnico di Roma per un ulteriore giudizio, il cui risultato sarà riconosciuto definitivo ed inappellabile da entrambe le parti.

Nelle Province in cui non è stato attuato l'ammasso delle lane della tosa 1965, le stesse Commissioni saranno nominate dai prefetti osservando la procedura stabilita dal succitato art. 5 del decreto ministeriale 14 aprile 1965.

Art. 6.

Le condizioni generali in base alle quali l'Ente gestore regola le varie operazioni di ammasso e di vendita del prodotto, nonchè i rapporti con i conferenti, sono sottoposte all'approvazione del Ministero della agricoltura e delle foreste. Tali condizioni sono riportate a tergo della domanda di partecipazione all'ammasso e devono essere accettate da ciascun conferente.

Art. 7.

La lana è apprezzata (resa e classifica), all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato, da una Commissione provinciale di apprezzamento nominata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, così composta:

da un esperto non armentario, che la presiede;

da un rappresentante dei conferenti;

da un rappresentante del Consorzio agrario provinciale.

Al conferente viene rilasciato un bollettino di conferimento nel quale debbono essere specificati la qualità, il colore, lo stato (sucido o saltato), il peso netto, il numero delle balle, il tipo e la resa media della lana consegnata e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere l'anticipazione presso uno degli sportelli degli Istituti bancari incaricati del pagamento.

I conferimenti delle lane all'ammasso volontario possono essere effettuati entro e non oltre il 30 settembre 1966.

Art. 8.

Alla Commissione centrale istituita con decreto ministeriale 15 luglio 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1965) per l'esame delle gestioni relative all'ammasso delle lane della tosa 1965, sono attribuiti analoghi compiti per l'ammasso oggetto del presente decreto, e cioè di:

a) stabilire il valore medio di mercato delle lane ai fini della misura degli acconti da corrispondere ai conferenti a termini del precedente art. 4;

b) assistere l'Ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso nelle Province in cui esso viene effettuato;

c) stabilire le direttive di massima per la vendita del prodotto conferito e per le eventuali lavorazioni del prodotto al fine di agevolarne il collocamento;

d) risolvere inappellabilmente, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere tra Ente gestore e conferente nell'interpretazione ed esecuzione delle norme che regola l'ammasso volontario;

e) esaminare il rendiconto finale di ammasso ed esprimere il proprio parere sui risultati della gestione.

Art. 9.

Ai fini dell'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 3, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire per ogni Provincia, entro la data del 31 ottobre 1966, al Ministero dell'agricoltura e delle fore-

ste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo pro-chilo delle spese complessive di gestione (raccolta, accentramento, custodia, conservazione, apprezzamento, assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto, consegna agli acquirenti e spese generali di amministrazione), nonchè di quelle di trasporto al lavatoio, ricevimento, cernita, lavaggio e restituzione teli ai magazzini d'ammasso, nel caso che, a seguito di preventiva autorizzazione della Commissione centrale di cui all'art. 8 del presente decreto, vengano effettuate tali operazioni; gli elementi per la determinazione del costo della pettinatura dovranno essere forniti entro il 31 dicembre 1966;

b) dimostrare a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

c) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi nominativi dei conferenti con l'indicazione del numero del relativo bollettino di conferimento, del quantitativo del prodotto conferito, della data di conferimento e dell'importo dell'acconto. Detti elenchi dovranno essere vistati dai presidenti delle Commissioni provinciali di cui all'art. 5;

d) fornire un elenco delle vendite del prodotto ammassato con l'indicazione del tipo e della quantità di prodotto venduto, della data di vendita, dell'importo riscosso e delle modalità di pagamento, se mai per contanti o differito, indicando, in quest'ultimo caso, il periodo entro cui dovrà essere effettuato il pagamento stesso.

In base agli elenchi ed ai documenti forniti dall'Ente gestore, ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso, istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 10.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso e contenere gli oneri della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere, a partire dalla data del 1° settembre 1966, acconti all'Ente gestore fino alla misura massima di L. 80 per ogni chilogrammo di prodotto conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti, vistati dai presidenti delle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 5.

Art. 11.

Sulla lana conferita all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi — maggiorato dei contributi di cui al precedente art. 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione — verrà ripartito tra i conferenti, in base alle qualità e alle caratteristiche delle singole partite conferite.

Art. 13.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 14.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato, la Federazione italiana dei consorzi agrari presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione dell'ammasso, distinto per provincia.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione centrale di cui al precedente art. 8 sottoposto al parere della Commissione consultiva centrale di cui al precedente art. 9, dovranno essere indicati: i quantitativi di lane conferiti, pettinati e venduti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 15.

Sul capitolo 8194 dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1966, è impegnata la somma di L. 650 milioni, per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1966
Registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 285

(5850)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo fra operai, contadini e impiegati di Cernusco sul Naviglio, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 12 novembre 1965 alla Società cooperativa di consumo fra operai, contadini e impiegati di Cernusco sul Naviglio, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo fra operai, contadini e impiegati di Cernusco sul Naviglio, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Caccia in data 16 agosto 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avvocato Agostino Viviani ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1966

Il Ministro: Bosco

(5887)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1966.

Determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dai pubblici esercizi, escluso il personale alberghiero, della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub. 6 ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dai pubblici esercizi, escluso il personale alberghiero della provincia di Salerno, retribuito in tutto od in parte a percentuale, sono determinate nelle misure stabilite dalle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1966

Il Ministro: Bosco

Tabelle delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dai pubblici esercizi, escluso il personale alberghiero, retribuito in tutto od in parte a percentuale, della provincia di Salerno.

TABELLA *A*) Bars, caffè, birrerie, gelaterie, laboratori pasticcerie, bigliardi, stabilimenti similari.

CATEGORIE DEL PERSONALE	Categorie degli esercizi		
	1ª categoria	2ª e 3ª categoria	4ª categoria
1ª categoria . . .	68.000	57.000	47.000
2ª categoria . .	57.000	49.000	38.000

TABELLA *B*) Ristoranti, trattorie, tavole calde, buffet, pizzerie, ecc.

CATEGORIE DEL PERSONALE	Categorie degli esercizi		
	1ª categoria	2ª e 3ª categoria	4ª categoria
1ª categoria	79.000	68.000	60.000
2ª categoria	70.000	61.000	50.000
3ª categoria	61.000	50.000	40.000

Note:

Le retribuzioni medie, di cui alle tabelle *A*) e *B*), sono comprensivi dei ratei di gratifica natalizia, ferie, festività, contingenza e vitto (in natura o in valore sostitutivo).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Bosco

(5701)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1966.

Determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere stagionali della riviera romagnola compresa nella provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,

concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub. 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per i dipendenti da aziende alberghiere stagionali della riviera romagnola compresa nella provincia di Forlì, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le retribuzioni medie mensili di cui all'allegata tabella sono applicate per i mesi di luglio ed agosto nelle misure stabilite dalla tabella stessa, mentre vengono ridotte del 15 per cento per i mesi di giugno e settembre e del 30 per cento per i mesi di aprile, maggio ed ottobre.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° aprile 1965.

Roma, addì 27 giugno 1966

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere stagionali della riviera romagnola compresa nella provincia di Forlì.

CATEGORIE DEL PERSONALE	Categorie degli alberghi		
	Alberghi di lusso e di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª e 4ª categoria, pensioni di 2ª e 3ª categoria e locande
1ª categoria	87.838	77.027	—
2ª categoria	60.811	58.354	52.334
3ª categoria	51.228	48.649	42.383

Note:

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono calcolate per mese, ragguagliato a 26 giornate.

Per la classifica del personale si fa riferimento a quella prevista dal contratto collettivo di categoria, anche per quanto concerne la deroga di cui all'art. 3 del contratto stesso.

Le retribuzioni medie di cui alla tabella, s'intendono comprensive del rateo mensile della tredicesima mensilità e del valore in contanti del vitto e dell'alloggio.

Le retribuzioni medie di cui sopra valgono, nei confronti dell'INAIL, sia agli effetti del pagamento del premio, sia agli effetti risarcitivi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(5703)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone Centenara, San Marco ed area limitrofa nella frazione Belvedere in comune di Aquileia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497; sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Udine per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 aprile 1965, ha incluso nello elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la frazione Belvedere, le località Centenera e San Marco e zona limitrofa nel comune di Aquileia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Aquileia (Udine);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè nella medesima trovansi, nel centro, il nucleo abitato di Belvedere con caratteristici e tradizionali fabbricati ed ai lati, da una parte la località detta Centenara, dall'altra quella detta San Marco, le quali sono costituite da due bassi colli di sabbia di epoca post-glaciale, su cui sorgono macchie di alberi di pino, resti dell'antica ed ora scomparsa pineta che in epoca romana si estendeva lungo la fascia costiera da Ravenna alle foci dell'Isonzo, venendo a formare tutto il sopracitato complesso un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale a diretto contatto col l'estremo margine nord della laguna di Grado;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Aquileia, costituita dalla frazione Belvedere e dalle località Centenara e San Marco ed area limitrofa, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord (da ovest verso est); dal confine di provincia la strada carreggiabile, dall'incrocio a quadrivio con le strade campestri, che dalla chiesetta di S. Marco porta alla s.s. n. 352 (Udine-Grado) passando per le case Colloreda (la Fabbrica) sino alla sede ferroviaria Cervignano-Pontile per Grado; la sede ferroviaria anzidetta da questo punto verso sud (circa 550 m.) sina all'incontro con la terza strada campestre in direzione est; la strada campestre anzidetta che s'interseca con altra verso nord e poi di nuovo con altra verso sud-est sino a raggiungere il canale d'acqua derivante dal canale Tiel; il suddetto canale derivante, verso nord, sino al confine di provincia; a est: il confine di provincia; a sud: il confine di provincia; a ovest: il confine di provincia sino all'altezza della strada carreggiabile di cui in principio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Udine.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trieste curerà che il comune di Aquileia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 luglio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Udine

Verbale della 24ª adunanza della Commissione, convocata in sopralluogo conformemente a quanto stabilito dal Presidente nella seduta del 21 aprile 1965, tenuta il giorno 30 aprile 1965 in un locale della sede municipale di Aquileia (g.c.), alle ore 10 con il seguente ordine del giorno:

1. AQUILEIA - Frazione Belvedere con le località Centenara e San Marco e zona limitrofa. Vincolo.

(*Omissis*).

La Commissione, constata l'interesse pubblico che presenta la zona in quanto nella medesima trovasi, nel centro, il nucleo abitato di Belvedere con caratteristici e tradizionali fabbricati ed ai lati, da una parte la località detta Centenara, dall'altra quella detta San Marco, le quali sono costituite da due bassi colli di sabbia di epoca post-glaciale, sui quali sorgono macchie di alberi di pino, resti dell'antica ed ora scomparsa pineta che in epoca romana si estendeva lungo la fascia costiera da Ravenna alle foci dell'Isonzo; considera che detto nucleo abitato con le due anzidette località costituiscono un insieme di cose che presentano un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e si trovano a diretto contatto con l'estremo margine nord della laguna di Grado. Per i motivi e le ragioni suesposti la Commissione delibera all'unanimità, con l'astensione dal voto del Sindaco, di includere le suddette località, comprese dentro i limiti qui appresso segnati, nell'elenco delle bellezze naturali d'insieme, e propone che vengano pertanto sottoposte alla tutela ai sensi dell'art. 1, n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Limiti: a nord (da ovest verso est): dal confine di provincia la strada carreggiabile, dall'incrocio a quadrivio con le strade campestri, che dalla chiesetta di S. Marco porta alla S.S. numero 352 (Udine-Grado) passando per le case Colloreda (la Fabbrica) sino alla sede ferroviaria Cervignano-Pontile per Grado; la sede ferroviaria anzidetta da questo punto verso sud (circa 550 metri) sino all'incontro con la terza strada campestre in direzione est; la strada campestre anzidetta che s'interseca con altra verso nord e poi di nuovo con altra verso sud-est sino a raggiungere il canale d'acqua derivante dal canale Tiel; il suddetto canale derivante, verso nord, sino al confine di provincia; a est: il confine di provincia; a sud: il confine di provincia; a ovest: il confine di provincia sino all'altezza della strada carreggiabile di cui in principio.

(*Omissis*).

(5903)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1966.

Retribuzioni medie convenzionali giornaliere per gli addetti al settore della meccanizzazione agricola, da valere per l'intero territorio nazionale, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di stabilire con decreto tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il proprio decreto 21 maggio 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 giugno 1966, n. 150, con il quale, ai sensi dell'art. 42 del citato testo unico, è stata approvata la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. nella seduta del 29 dicembre 1965, concernente — sub paragrafo 1 — i premi speciali unitari per l'assicura-

zione delle persone addette a lavori eseguiti con macchine agricole (compresi i lavori di trebbiatura, mietitrebbiatura e simili), per i quali ricorre l'obbligo dell'assicurazione industriale a norma del titolo I del testo unico medesimo;

Viste le richieste avanzate dall'U.N.I.M.A. (Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola e dalla I.N.A.I.L. rispettivamente in data 23 marzo 1966 e in data 18 maggio 1966 riguardanti la determinazione di una retribuzione media convenzionale da assumere a base per la liquidazione delle indennità;

Ritenuta l'opportunità che, unitamente alla nuova regolamentazione assicurativa stabilita a norma del citato art. 42 del testo unico, vengano anche stabilite — attese le frequenti oggettive difficoltà di accertamento degli elementi di calcolo per la determinazione della retribuzione giornaliera ed annua di cui agli articoli 116, primo e secondo comma, e 117 del citato testo unico — retribuzioni medie convenzionali da valere, per l'intero settore della meccanizzazione agricola, ai fini delle prestazioni economiche da erogare in caso di infortunio sul lavoro ai sensi del titolo I del testo unico medesimo;

Sentite le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1966 la retribuzione media convenzionale giornaliera nei confronti delle persone addette a lavorazioni meccanico-agricole (compresa la trebbiatura, mietitrebbiatura e simili) — per le quali sussista l'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo I del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 —, da valere, per l'intero territorio nazionale, agli effetti della liquidazione delle indennità d'infortunio, è fissata nelle seguenti misure:

1) conduttore di mietitrebbiatrice . .	L. 2.700
2) aiuto conduttore di mietitrebbiatrice	» 2.500
3) meccanico, trattorista, motorista (responsabili della macchina agricola)	» 2.400
4) aiuto-meccanico, aiuto-trattorista, aiuto motorista, imboccatore, pressatore e categorie similari	» 2.200
5) lavoratore ausiliario (uomo e donna) al di sopra di 16 anni compiuti	» 2.050
6) lavoratore ausiliario (uomo e donna) al di sotto di 16 anni	» 1.500

Le predette retribuzioni medie convenzionali giornaliere s'intendono comprensive anche di vitto, alloggio e somministrazioni in natura eventualmente erogati.

Alle categorie di persone previste ai numeri 3, 6 ,7 dell'art. 4 del testo unico — ove assicurabili ai sensi di legge — verrà attribuita la retribuzione media convenzionale giornaliera — fra quelle sopra indicate — pertinente la qualifica professionale in concreto rivestita nella lavorazione meccanico-agricola.

La retribuzione da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea è uguale alle sopra indicate retribuzioni medie convenzionali; la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la stessa retribuzione media convenzionale giornaliera, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e del relativo decreto interministeriale 13 ottobre 1965, settore industria.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data del 1° giugno 1966 tutti i precedenti decreti ministeriali a carattere provinciale — o comunque a carattere territoriale non nazionale — fino ad oggi emessi — a norma dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, o dell'art. 118 del testo unico — sulla stessa materia disciplinata nell'art. 1 del presente decreto, cessano di avere efficacia.

Roma, addì 6 luglio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(5774)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1966.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Bozzolo, di 2ª categoria, con sede in Bozzolo (Mantova) e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 1? maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera del 22 dicembre 1965, con la quale il commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Bozzolo, di 2ª categoria, con sede in Bozzolo (Mantova), ha chiesto la messa in liquidazione dell'ente;

Considerato che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, lettera *b*), del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Bozzolo, di 2ª categoria, con sede in Bozzolo (Mantova), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6150)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona di divieto di caccia e uccellagione in comune di Trevignano (Roma)

Con decreto ministeriale 13 luglio 1966, fino al 30 giugno 1971, è vietato, sotto qualsiasi forma ai sensi dell'art. 23 del testo unico, l'esercizio venatorio agli anatidi, palmipedi e trampolieri nella zona della superficie di ha. 400, sita in comune di Trevignano, delimitata dai sottoindicati confini:

dal fosso del Pianaro, confine sud, risale lungo la strada provinciale Settevene-Palo, confine est e nord-est, fino ad incontrare il confine nord, la piazza denominata del Comune. Poi lungo il lago, confine nord-est, per una distanza di 100 metri dalla sponda fino in prossimità dell'abitato di Trevignano indicato dalla via Garibaldi. Da qui per una distanza di 200 metri dalla sponda fino a rggiungere il fosso del Pianaro.

(5940)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «Diritto commerciale» presso la Facoltà di economia e commercio dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, è vacante la cattedra di «Diritto commerciale», alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6077)

Vacanza della cattedra di «Zoologia» presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina è vacante la cattedra di «Zoologia» alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6078)

Vacanza della seconda cattedra di «Lingua e letteratura italiana» presso la Facoltà di magistero dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Firenze, è vacante la seconda cattedra di «Lingua e letteratura italiana» alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6079)

Vacanza della cattedra di «Astronomia» presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di «Astronomia», alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6080)

Vacanza della cattedra di «Storia medioevale e moderna» presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli, è vacante la cattedra di «Storia medioevale e moderna», alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra medesima, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6081)

Vacanza della cattedra di «Algebra» presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di «Algebra», alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6082)

Vacanza della cattedra di «Lingua e letteratura italiana» presso l'Istituto universitario di magistero pareggiato «G. Cuomo» di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Istituto universitario di magistero pareggiato «G. Cuomo» di Salerno, è vacante la cattedra di «Lingua e letteratura italiana», alla cui copertura il competente Consiglio di facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside dell'Istituto medesimo, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6083)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA - MILANO

Approvazione del piano di zona del comune di Mariano Comense (Como)

Con decreto provveditoriale in data 14 luglio 1966, n. 11018, è stato approvato il piano di zona del comune di Mariano Comense (Como), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5992)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

1° *Semestre* 1966 *valevole per il* 2° *Semestre* 1966

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5% 1935	105,95	103,45	95,00	93,11
2	Redimibile 3,50 % 1934	100,05	98,30	90,05	88,47
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	88,80	87,05	79,92	78,35
4	» 5 % (Ricostruzione)	98,95	96,45	89,06	86,81
5	» 5 % (Riforma Fondiaria)	98,05	95,55	88,25	86,00
6	» 5 % (Prestito Nazionale Trieste)	98,30	95,80	88,47	86,22
7	» 5 % (Beni Esteri 1954-1979)	98,10	95,60	88,29	86,04
8	Buoni del Tesoro Novennali 5 % scadenza 1° gennaio 1968	103,25	100,75	92,93	90,68
9	» » » 5 % » 1° aprile 1969	103,30	100,80	92,97	90,72
10	» » » 5 % » 1° gennaio 1970	103,55	101,05	93,20	90,95
11	» » » 5 % » 1° gennaio 1971	103,50	101,00	93,15	90,90
12	» » » 5 % » 1° aprile 1973	103,40	100,90	93,06	90,81
13	» » » 5 % » 1° aprile 1974	103,40	100,90	93,06	90,81
	Titoli garantiti dallo Stato				
14	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 %	62,50	61,00	56,25	54,90
15	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	70,95	68,45	63,86	61,61
16	I.R.I. 5.50 % (1952 - 1967)	102,65	99,90	92,39	89,91
17	I.R.I. SIDER 5,50 % (1953-1973)	100,65	97,90	90,59	88,11
18	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4 % - Conversione	90,00	88,00	81,00	79,20
19	» » » Regione Tridentina 4 % - Conversione	98,00	96,00	88,20	86,40
20	Credito Fondiario Banco di Napoli 4 % - Conversione	97,40	95,40	87,66	85,95
21	Cassa di Risparmio delle Prov. Lombarde-Milano 4 % - Conversione	102,00	100,00	91,80	90,00
22	» » di Bologna 4 % - Conversione	95,50	93,50	85,95	84,15
23	Monte dei Paschi di Siena 4 % - Conversione	99,50	97,50	88,55	87,75
24	Istituto Bancario S. Paolo-Torino 4 % - Conversione	96,10	94,10	86,49	84,69
25	Banca Nazionale del Lavoro 4 % - Conversione	95,75	93,75	86,18	84,38
26	Consorzio Naz. Credito Agrario Miglioramento 4 % - Conversione	86,25	84,25	77,63	75,83
27	» » » » » 5 % S.S. 1958/88 E.	91,20	88,70	82,08	79,83
28	» » » » » 5 % S.S. Olivicoltura	85,35	82,85	76,82	74,57
29	E.N.E.L. 6 % (1965-1985)	101,45	98,45	91,31	88,61
30	E.N.E.L. 6 % (1966-1986)	101,40	98,40	91,26	88,56
31	E.N.E.L. Europa 6 % (1965-1980)	101,00	98,00	90,90	88,20
32	Consorzio di Credito OO.PP. s.s. « A » (1966-1985) 6 %	99,45	96,45	89,51	86,81
	Obbligazioni bancarie internazionali				
33	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 %	92,95	90,45	83,66	81,41
34	B.E.I. Banca Internazionale Investimenti 5 %	93,25	90,75	83,93	81,68
35	B.E.I. Banca Internazionale Investimenti 6 %	99,30	96,30	89,37	86,67
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato				
36	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % (1955/64 - 62/93)	91,95	89,45	82,76	80,51
37	» » » 5,50 % Serie spec. Ric. Ed. (1948-1968)	89,75	87,00	80,78	78,30
38	» » » 6 % » trentennale	99,85	96,85	89,87	87,17
39	» » » 5,50 % » »	96,20	93,45	86,58	84,11
40	» » » 5 % Case agr. s.s. (1962-1982)	95,20	92,70	85,68	83,43
41	» » » 6 % » » s.s. I emiss. (1964-1984)	99,55	96,55	89,60	86,90
42	» » » 6 % » » s.s. II » (1965-1985)	99,65	96,65	89,69	86,99
43	» » » 6 % » » s.s. III » (1966-1986)	99,70	96,70	89,73	87,03

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
1° *Semestre* 1966 *valevole per il* 2° *Semestre* 1966

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
44	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Dotazione I emiss. (1966-1985) . . .	99,70	96,70	89,73	87,03
45	» » » 6 % Dotazione II emiss. (1966-1986) . .	99,40	96,40	89,46	86,76
46	» » » 5 % Città di Roma (I emiss.)	97,05	94,55	87,35	85,10
47	» » » 5 % » di Milano (I emiss.)	89,75	87,25	80,78	78,53
48	» » » 5 % » » (II emiss.) . . .	92,95	90,45	83,66	81,41
49	» » » 4,50 % Elettrificazione FF.SS. (III emiss.)	100,90	98,65	90,81	88,79
50	» » » 5 % » » (IV emiss.)	96,20	93,70	86,58	84,33
51	» » » 5,50 % FF.SS. (Serie speciale 1962)	98,80	96,05	88,92	86,45
52	» » » 5,50 % » (» » 1953)	98,60	95,85	88,74	86,27
53	» » » 5,50 % » (» » 1955)	97,70	94,95	87,93	85,46
54	» » » 5,50 % » (» » 1959)	97,50	94,75	87,75	85,28
55	» » » 5 % » (» » 1960)	93,00	90,50	83,70	81,45
56	» » » 5 % » (» » 1961)	93,00	90,50	83,70	81,45
57	» » » 6 % » (» » 1965) I emiss.	101,25	98,25	91,13	88,43
58	» » » 6 % » (» » 1965) II emiss.	99,50	96,50	89,55	86,85
59	» » » 6 % » (» » 1966)	99,15	96,15	89,24	86,54
60	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1961-81 I emissione)	91,85	89,35	82,67	80,42
61	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1962-82 II emissione)	94,00	91,50	84,60	82,35
62	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1963-83 III emissione)	94,75	92,25	85,28	83,03
63	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1964-84 I emissione s.s.)	99,75	96,75	89,78	87,08
64	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-85 II emissione s.s.)	99,55	96,55	89,60	86,90
65	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-85 III emissione s.s.)	99,65	96,65	89,69	86,99
66	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-85 IV emissione s.s.)	99,45	96,45	89,51	86,81
67	I.R.I. 6 % (1954-1969)	102,80	99,80	92,52	89,82
68	» 6 % (1955-56-57) ventennali	101,85	98,85	91,67	88,97
69	» 6 % (1956-1974)	102,35	99,35	92,12	89,42
70	» 6 % (1957-1975)	102,25	99,25	92,03	89,33
71	» 6 % (1958-1974)	102,10	99,10	91,89	89,19
72	» 6 % (1958-1978)	102,05	99,05	91,85	89,15
73	» 5,50 % (1959-1979)	96,40	93,65	86,76	84,29
74	» 5,50 % (1960-1980)	96,25	93,50	86,63	84,15
75	» 5,50 % (1961-1986)	95,75	93,00	86,18	83,70
76	» 5,50 % (1963-1983)	95,95	93,20	86,36	83,88
77	» 6 % (1964-1982)	102,85	99,85	92,57	89,87
78	» 6 % (1965-1983)	100,90	97,90	90,81	88,11
79	» 6 % STET (1958-1970) optate	102,30	99,30	92,07	89,37
80	» 5,50 % Elettricità (1957-1977)	114,95	112,20	103,46	100,98
81	» 5,50 % » (1957-1977) optate	97,45	94,70	87,71	85,23
82	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6 % Petrolio (1958-1978) s.s. . .	100,75	97,75	90,68	87,98
83	» (» » ») 6 % » (1956-1971)	101,70	98,70	91,53	88,83
84	» (» » ») 6 % » (1957-1972)	101,65	98,65	91,49	88,79
85	» (» » ») 6 % » (1958-1973)	101,35	98,35	91,22	88,52
86	» (» » ») 5,50 % GELA (1960)	95,25	92,50	85,73	83,25
87	» (» » ») SUD 6 % (1959-1976)	101,00	98,00	90,90	88,20
88	» (» » ») » 5,50 % (1960-1977)	95,55	92,80	86,00	83,52
89	» (» » ») » 5,50 % (1961-1978)	95,20	92,45	85,68	83,21
90	» (» » ») » 5,50 % (1961-1980) IV serie . .	94,90	92,15	85,41	82,94
91	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) V serie . .	95,10	92,35	85,59	83,12
92	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) VI serie . .	95,25	92,50	85,73	83,25
93	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VII serie .	95,15	92,40	85,64	83,16
94	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VIII serie .	96,85	94,10	87,17	84,69

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
1° *Semestre* 1966 *valevole per il* 2° *Semestre* 1966

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
95	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) SUD 6 % (1964-1979) IX serie . .	99,75	96,75	89,78	87,08
96	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50 % (1963-1988)	94,80	92,05	85,32	82,85
97	» (» ») 6, % (1965-1985)	100,05	97,05	90,05	87,35
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
98	ISVEIMER 5,50 % (1956-1966) I emissione	102,65	99,90	92,39	89,91
99	» 6 % (1958-1968) II »	102,75	99,75	92,48	89,78
100	» 5,50 % (1961-1975) III »	95,30	92,55	85,77	83,30
101	» 5,50 % (1962-1976) IV »	94,70	91,95	85,23	82,76
102	» 5,50 % (1962-1977) V »	94,45	91,70	85,01	82,53
103	» 5,50 % (1962-1977) VI »	94,45	91,70	85,01	82,53
104	» 5,50 % (1963-1978) VII »	94,15	91,40	84,74	82,26
105	» 5,50 % (1963-1978) VIII »	94,25	91,50	84,83	82,35
106	» 6 % (1964-1979) IX »	94,40	91,40	84,96	82,26
107	» 6 % (1964-1979) X »	100,30	97,30	90,27	87,57
108	» 6 % (1965-1980) XI »	99,60	96,60	89,64	86,94
109	Istituto Italiano Credito Fondiario 3,50 %	94,80	93,05	85,32	83,75
110	» » » » 4 %	89,90	87,90	80,91	79,11
111	» » » » 4,75 %	100,72	98,35	90,65	88,52
112	» » » » 5 % serie ord.	89,90	87,40	80,91	78,66
113	» » » » 5 % IX serie	100,85	98,35	90,77	88,52
114	» » » » 5 % XI serie	101,20	98,70	91,08	88,83
115	» » » » 5 % XIII serie	100,90	98,40	90,81	88,56
116	» » » » 5 % XIV serie	100,90	98,40	90,81	88,56
117	» » » » 5 % XVI serie	100,70	98,20	90,63	88,38
118	» » » » 5 % XIX serie	101,60	99,10	91,44	89,19
119	» » » » 5 % XX serie	102,05	99,55	91,85	89,60
120	» » » » 5 % XXI serie	101,25	98,75	91,13	88,88
121	» » » » 5 % XXII serie	99,85	97,30	89,87	87,57
122	» » » » 5 % XXIII serie	101,50	99,00	91,35	89,10
123	» » » » 5 % XXV serie	99,65	97,15	89,69	87,44
124	» » » » 5 % XXVI serie	101,90	99,40	91,71	89,46
125	» » » » 5 % XXVIII serie	96,35	93,85	86,72	84,47
126	» » » » 5 % XXX serie	93,15	90,65	83,84	81,59
127	Istituto Credito Fondiario Venezie 4 %	88,55	86,55	79,70	77,90
128	» » » » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
129	» » » » OO.PP. 5 % dalla I alla IX emiss.	97,50	95,00	87,75	85,50
130	» » » » » 5,50 % I s.s. 1992	99,50	96,75	89,55	87,05
131	» » » » » 5,50 % I emissione 1982 . . .	100,25	97,50	90,23	87,75
132	» » » » » 5,50 % II » 1998 . . .	99,25	96,50	89,33	86,85
133	» » » » » 5,50 % III e V emiss. s.o. 1984	100,25	97,50	90,23	87,75
134	» » » » » 5,50 % IV e VI » s.o. 1992	99,75	97,00	89,78	87,30
135	» » » » » 5,50 % VII » s.o. 1999	99,25	96,50	89,33	86,85
136	» » » » » 6 % I s.s. 1990	104,10	101,10	93,69	90,90
137	» » » » » 6 % VIII s.s. 1968	105,80	102,80	95,22	92,52
138	» » » » » 6 % IX s.s. 1968	105,80	102,80	95,22	92,52
139	» » » » » 6 % II-III-XVIII-XX-XXIV-XXV - XXIX - XXXII s.o. 1981	103,75	100,75	93,38	90,60
140	» » » » » 6 % IX - XI - XIV - XV s.o. 1972	103,25	100,25	92,93	90,23
141	» » » » » 6 % XXI - XXVII - XXVIII XXXI - XXXIII s. o. 1991	104,50	101,50	94,05	91,35
142	Istituto Credito Fondiario Regione Marchigiana 5 %	97,15	94,65	87,44	85,19
143	» » » » Tridentina 4 %	90,50	88,50	81,45	79,65
144	» » » » » 5 %	94,65	92,15	85,19	82,94

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
1° *Semestre* 1966 *valevole per il* 2° *Semestre* 1966

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
145	Cassa di Risparmio di Roma (Decennale) 5 %	96,50	94,00	86,85	84,60
146	» » » - Credito Fondiario 5 %	92,55	90,05	83,30	81,05
147	» » di Gorizia 5 % I serie	96,30	93,80	86,67	84,42
148	» » » 5 % II serie	95,00	92,50	85,50	83,25
149	Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) 6 %	101,30	98,30	91,17	88,47
150	Credito Fondiario Sardo - Roma 5 %	91,85	89,35	82,67	80,42
151	Credito Fondiario Sardo - OO.PP. 5 %	91,00	88,50	81,90	79,65
152	Credito Industriale Sardo 5,50 % (1962-1977)	94,75	92,00	85,28	82,80
153	» » » 5,50 % (1963-1978)	94,75	92,00	85,28	82,80
154	» » » 6 % (1964-1979)	99,15	96,15	89,24	86,54
155	» » » 6 % (1965-1980) I emissione	98,50	95,50	88,65	85,95
156	» » » 6 % (1965-1980) II emissione	98,60	95,60	88,74	86,04
157	Credito Fondiario Banca Nazionale del Lavoro 4 %	96,25	94,25	86,63	84,83
158	» » » » » » 5 %	90,70	88,20	81,63	79,38
159	» » » » » » 5 % Cred. Alb. e Tur.	90,45	87,95	81,41	79,16
160	» » » » » » 5 % Sez. Op. Pub.	91,50	89,00	82,35	80,10
161	» » Banco di Sicilia 4 %	90,00	88,00	81,00	79,20
162	» » » » 5 %	96,10	93,60	86,49	84,24
163	» » » » - OO.PP. 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
164	Credito Industriale Banco di Sicilia 5 %	101,00	98,50	90,90	88,65
165	Industrializzazione della Sicilia 5 % (IRFIS) 1958-1967 serie B-C	101,90	99,40	91,71	89,46
166	» » » 6 % (IRFIS) 1965-1979 serie D-E	99,85	96,85	89,87	87,17
167	Credito Fondiario Banco di Napoli 4 %	93,50	91,50	84,15	82,35
168	» » » » 5 %	91,80	89,30	82,62	80,37
169	Cassa di Risparmio delle Prov. Lombarde - Milano 3,50 %	87,75	86,00	78,98	77,40
170	» » » » » » 4 %	91,25	89,25	82,13	80,33
171	» » » » » » 5 %	97,60	95,10	87,84	85,59
172	» » » » » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
173	» » di Bologna 3,50 %	87,75	86,00	78,98	77,40
174	» » » 4 %	90,75	88,75	81,68	79,88
175	» » » 5 %	97,70	95,20	87,93	85,68
176	» » » 5 % OO.PP.	97,70	95,20	87,93	85,68
177	Monte dei Paschi di Siena 3,50 %	84,35	82,60	75,92	74,34
178	» » » 4 %	88,00	86,00	79,20	77,40
179	» » » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
180	» » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
181	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 3,50 %	94,65	92,90	85,19	83,61
182	» » » » 5 %	99,00	96,50	89,10	86,85
183	» » » » 5 % OO.PP.	99,00	96,50	89,10	86,85
184	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50 % ventennale	95,00	92,25	85,50	83,03
185	» » » » » 6 % trentennale	101,25	98,25	91,13	88,43
186	» » » » » 6 % ventennale s. o.	100,15	97,15	90,14	87,44
187	» » » » » 5,50 % 1946 Edison II emiss. s. s.	95,45	92,70	85,91	83,43
188	» » » » » 6 % 1951 Edison s.s.	102,10	99,10	91,89	89,19
189	» » » » » 6 % 1955 Edison s.s.	102,35	99,35	92,12	89,42
190	» » » » » 6 % 1956 Edison s.s.	101,90	98,90	91,71	89,01
191	» » » » » 6 % s.s. Montecatini	101,40	98,40	91,26	88,56
192	» » » » » 6 % s.s. Export	99,80	96,80	89,82	87,12
193	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. III emissione 1965-1980	100,60	97,60	90,54	87,84
194	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. IV emissione 1965-1980	99,95	96,95	89,96	87,26
195	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	91,65	89,90	82,49	80,91
196	» » » » 4,75 %	102,37	100,00	92,14	90,00
197	» » » » 5 %	102,40	99,90	92,16	89,91

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
1° *Semestre* 1966 *valevole per il* 2° *Semestre* 1966

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
198	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento - Serie B 5% 1941	95,15	92,65	85,64	83,39
199	» » » » » - Serie C 5% 1948	92,90	90,40	83,61	81,36
200	» » » » » - Serie D 5% 1953	91,10	88,60	81,99	79,74
201	» » » » » - Serie F 5% 1963	91,35	88,85	82,22	79,97
202	Istituto Mobiliare Italiano 6% (XII emissione)	102,85	99,85	92,57	89,87
203	» » » 6% (XVIII »)	101,80	98,80	91,62	88,92
204	» » » 6% (XIX » Credito Navale)	102,45	99,45	92,21	89,51
205	» » » 6% (XX »)	102,05	99,05	91,85	89,15
206	» » » 5% (XXI »)	95,45	92,95	85,91	83,66
207	» » » 5% (XXII »)	92,95	90,45	83,66	81,41
208	» » » 5% (XXIII »)	92,75	90,25	83,48	81,23
209	» » » 5,50% (XXIV »)	95,45	92,70	85,91	83,43
210	» » » 6% (I emissione Credito Navale) . . .	99,75	96,75	89,78	87,08
211	» » » 6% Serie speciale 1964	102,00	99,00	91,80	89,10

(5589)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 26 luglio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,76	623,70	623,70	623,71	623,70	623,75	623,70	623,75	623,77	623,75
$ Can.	580,58	580,80	580,75	580,75	579 —	580,50	580,75	580,60	580,70	580,60
Fr. Sv.	144,46	144,40	144,45	144,385	144,40	144,20	144,41125	144,50	144,45	144,43
Kr. D.	90,13	90,07	90,18	90,08	90,20	90 —	90,065	90,10	90,12	90,12
Kr. N.	87,21	87,22	87,28	87,23	87,20	87,20	87,22	87,20	87,21	87,21
Kr. Sv.	120,83	120,83	120,84	120,84	120,75	120,40	120,83	120,85	120,86	120,85
Fol.	173 —	172,92	172,95	172,94	172,80	172,50	172,905	173 —	172,96	172,95
Fr. B.	12,56	12,577	12,5710	12,5675	12,56	12,15	12,565	12,55	12,57	12,57
Franco francese	127,29	127,27	127,28	127,265	127,30	127,15	127,25	127,30	127,29	127,30
Lst.	1740,77	1740,40	1740,70	1740,40	1740 —	1739 —	1740,325	1740,50	1740,80	1740,50
Dm occ.	156,36	156,36	156,39	156,365	156,30	156,40	156,355	156,40	156,37	156,37
Scell. Austr.	24,173	24,17	24,175	24,17	24,15	24,14	24,1725	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,71	21,71	21,70	21,7075	21,78	21,95	21,704	21,70	21,70	21,70
Peseta Sp.	10,404	10,40	10,41	10,4040	10,42	10,43	10,403	10,42	10,40	10,40

Media dei titoli del 26 luglio 1966

Rendita 5% 1935	103,15
Redimibile 3,50% 1934	100,30
Id. 3,50% (Ricostruzione)	88,075
Id. 5% (Ricostruzione)	96,90
Id. 5% (Riforma fondiaria)	95,65
Id. 5% (Città di Trieste)	96,05
Id. 5% (Beni Esteri)	95,525
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968) . .	100,175
» 5% (» 1° aprile 1969) . .	100,125
» 5% (» 1° gennaio 1970) . .	100,45
» 5% (» 1° gennaio 1971) . .	100,625
» 5% (» 1° aprile 1973) . .	100,20
» 5% (» 1° aprile 1974) . .	100,25
B. T. Poliennali 5% (» 1° ottobre 1966) . .	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 luglio 1966

1 Dollaro USA	623,705
1 Dollaro canadese	580,75
1 Franco svizzero	144,398
1 Corona danese	90,072
1 Corona norvegese	87,225
1 Corona svedese	120,835
1 Fiorino olandese	172,922
1 Franco belga	12,566
1 Franco francese	127,257
1 Lira sterlina	1740,362
1 Marco germanico	156,36
1 Scellino austriaco	24,171
1 Escudo Port.	21,706
1 Peseta Sp.	10,403

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina di tre commissari liquidatori della Società cooperativa agricola Consociazione cantine sociali « Asti-Nord », con sede in Piovà Massaia, frazione Gallareto (Asti).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 luglio 1966 sono stati nominati tre commissari liquidatori della Società cooperativa agricola Consociazione cantine sociali « Asti-Nord », con sede in Piovà Massaia, frazione Gallareto (Asti), nelle persone del rag. Vincenzo Musso, del dott. Guido Cacace e dell'avv. Vincenzo Iadevaia.

(5907)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola « La Libertà », con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 giugno 1966, i poteri conferiti al p. a. geom. Vincenzo Bonvicini, commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Libertà », con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia) sono stati prorogati fino al 30 dicembre 1966.

(5957)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale cooperativa A.C.L.I. - Basso Piave », con sede in Ponte Crepaldo di Eraclea (Venezia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 giugno 1966, i poteri conferiti al dott. Carlo Casati, commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale A.C.L.I. - Basso Piave », con sede in Ponte Crepaldo di Eraclea (Venezia) sono stati prorogati al 30 settembre 1966.

(5956)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Bozzolo, di 2ª categoria, con sede in Bozzolo (Mantova), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 13 c. m. con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Bozzolo, di 2ª categoria, con sede in Bozzolo (Mantova), e lo stesso è stato messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Oreste Menghini è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Bozzolo, di 2ª categoria, con sede in Bozzolo (Mantova), ed i signori rag. Sergio Bellani, Giovanni Bittasi e Luigi Ghisi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1966

Il Governatore: CARLI

(6151)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di ingegnere di 2ª classe nel ruolo tecnico della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di ingegnere di 2ª classe nel ruolo tecnico della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di laurea in ingegneria e relativa abilitazione di Stato.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) età non superiore ad anni 32;
3) buona condotta;
4) sana e robusta costituzione fisica, ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;
2) di un anno per ogni figlio vivente;
3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano l'artecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni: per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni: per i mutilati e invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Le elevazioni di cui al punto 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 400 ed indirizzata alla Direzione centrale affari generali e del personale dell'A.N.C.C., via Urbana, 167, Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di 30 giorni a contare dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata ed indirizzata esclusivamente alla Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche Amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Associazione.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in ingegneria, con l'indicazione dell'Università o Istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della attività professionale di ingegnere con l'indicazione della data di conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

Le comunicazioni dell'Associazione, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Il presidente dell'Associazione procederà ai sensi dell'articolo 6, secondo comma del regolamento per il personale, approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962 alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati con plico a parte e nell'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo di unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati.

I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che perverranno dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 8.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a dieci decimi.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati determinando i relativi coefficienti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale.

Una prova scritta verterà su un argomento della parte *A* del programma della prova orale e l'altra prova scritta verterà su un argomento della parte *B* del medesimo programma.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

Parte A: Prevenzione contro gli infortuni derivanti dall'esercizio degli apparecchi a pressione.

1) Leggi e regolamenti riguardanti le disposizioni da applicare per la prevenzione degli infortuni sugli apparecchi a pressione: generatori di vapore, recipienti di vapore, recipienti di gas, recipienti adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

2) Generatori di vapore, recipienti di vapore, recipienti di gas, recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti: tipi principali; caratteristiche costruttive e funzionali; impieghi tecnologici.

3) Calcolo di verifica della stabilità degli apparecchi a pressione - Principi teorici e norme regolamentari.

4) Materiali metallici da impiegare nella costruzione degli apparecchi a pressione - Materiali laminati, forgiati, fusi, tubi: caratteristiche chimiche e meccaniche - Sistemi di produzione - Norme per l'accettazione.

5) Metodologie costruttive degli apparecchi a pressione - Sistemi di formazione delle membrature - Saldature e chiodature.

6) Accessori di controllo e sicurezza degli apparecchi a pressione.

7) Verifiche e controlli degli apparecchi a pressione durante la costruzione e durante l'esercizio.

Parte B: Controllo sulla combustione.

1) Leggi e regolamenti riguardanti le disposizioni agli effetti del controllo per l'economia dei combustibili negli impianti termici.

2) Impiego dei combustibili - Combustione e controllo della combustione.

3) Impianti tecnologici che impiegano combustibile - Scambi termici - Rendimento termico.

4) Impianti di produzione di energia elettrica a base termica: generatori di vapore; turbine a ricupero ed a condensazione; condensatori; cicli termici; rendimenti.

5) Impianti di produzione di energia termica con sorgente nucleare - Generalità - Tipi principali di impianti di potenza.

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5), 6), 7) e 8) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuta l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

e) gli orfani dei caduti di guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonché le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885;

l) i candidati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 12.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte ed il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
18) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
19) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni, dichiarerà i vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoindicati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in ingegneria in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di Stato civile del Comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 4 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, sempreché non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'articolo 9 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 9.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bol-

lo, del prefetto della Provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelita;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati che non siano già dipendenti dell'Associazione;

h) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Art. 15.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Associazione, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo tecnico della carriera direttiva.

Roma, addì 21 maggio 1966

Il presidente: CASO

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Direzione centrale affari generali e del personale - Via Urbana n. 167 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) Via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a trenta posti di ingegnere di 2ª classe nel ruolo tecnico della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso della laurea di ingegneria . . . . conseguita presso . . . . in data . . . .

b) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di ingegnere conseguito il . . . . presso . . . .;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

e) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: . . . .;

g) di aver / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione

. . . . addì . . . .

. . . .
(firma) (4)

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'Associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto per l'autenticazione della firma del signor . . . . . .

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(5094)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1965, n. 2473, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia e precisamente Colonnella (condotta unica), Corropoli (condotta unica) e Cortino (condotta unica);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti gli atti relativi ai lavori della citata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visti l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultate idonee:

1. Di Gaetano Giuseppina	punti 63,186	su 120
2. Volponi Liliana	» 58,910	»
3. Masi Filomena	» 58,552	»
4. Liberato Adriana	» 58,191	»
5. Verticelli Velia	» 57,589	»
6. Marchesani Mimma	» 56,101	»
7. Verticelli Concetta	» 54,044	»
8. Ioannoni Assunta	» 52,545	»

9. Lolli Rosina . . . . . . punti 51,985 su 120
10. Francelotti Flora . . . . . . » 49,981 »
11. Cavalletti Lea . . . . . . » 46,220 »
12. Lattanzi Domenica . . . . . » 46,088 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Teramo ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 25 giugno 1966

Il medico provinciale: DI MEGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 2467, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia di cui al bando 7 luglio 1965, n. 2473, e precisamente Colonnella (Condotta unica), Corropoli (Condotta unica) e Cortino (Condotta unica);

Viste le domande presentate dalle candidate nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Visti l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

Di Gaetano Giuseppina: condotta ostetrica di Corropoli;
Volponi Liliana: condotta ostetrica di Colonnella;
Masi Filomena: condotta ostetrica di Cortino.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Teramo ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 25 giugno 1966

(5894) *Il medico provinciale*: DI MEGLIO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2807 Med. in data 19 luglio 1965, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 1360 in data 16 marzo 1966 con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1964:

1. Cappa Leonardo . . . . . . punti 69,370 su 120
2. Voarino Giovanni Battista . . . . » 68,030 »
3. Isaia Annibale . . . . . . » 64,465 »
4. Zucchetti Giuseppe . . . . . » 63,950 »
5. Mascarello Giovanni . . . . . » 63,890 »
6. Gonella Vittorio . . . . . . » 62,580 »
7. Delmonte Riccardo . . . . . » 60,230 »
8. Giraudo Ezio . . . . » 57,660 »
9. Gardin Michele . . . . . . punti 57,560 su 120
10. Veronesi Gustavo . . . . . . » 55,775 »
11. Gallo Battista . . . . » 55,175 »
12. Vallese Pietro . . . . » 55,150 »
13. Bobel Andrea . . . . » 52,375 »
14. Grivetto Luigi . . . . » 51,580 »
15. Mazza Renzo . . . . » 50,700 »
16. Canta Guido . . . . » 49,950 »
17. Pontoriero Antonio . . . . . » 49,620 »
18. Ricca Silvio . . . . » 49,425 »
19. Annecchini Giulio . . . . . . » 47,745 »
20. Mondino Pietro . . . . . . » 47,100 »
21. Ferrero Mario . . . . » 46,290 »
22. Martini Mario . . . . » 46 — »

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 4 luglio 1966

Il medico provinciale: LABOMBARDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3251 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1964;

Viste le preferenze per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Visto l'art. 9, lettera *b*), della legge 10 giugno 1950, n. 375;

Ritenuto che il beneficio della riserva dei posti, di cui alla citata disposizione di legge, va concesso anche quando sia messo a concorso un posto soltanto, ma l'organico contenga un numero plurimo di posti;

Considerato che la predetta condizione ricorre in relazione alla condotta del comune di Alba (sezione 1ª);

Considerato che il candidato Zucchetti Giuseppe, invalido militare di guerra avendo conseguita l'idoneità ha diritto alla precedenza per l'assegnazione della sede di Alba (1ª sezione);

Considerato che i candidati Isaia Annibale e Delmonte Riccardo hanno espresso la preferenza per le sole sedi già assegnate a quelli che li precedono in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1964, per la sede indicata a fianco di ciascuno;

1) Cappa Leonardo: condotta comunale di Trinità;
2) Voarino Giovanni Battista: condotta consorziale di Castagnito (Castellinaldo);
3) Zucchetti Giuseppe: condotta comunale di Alba (1ª sezione);
4) Mascarello Giovanni: condotta consorziale di Lequio Berria (Rodello-Benevello);
5) Gonella Vittorio: condotta comunale di Cervere;
6) Giraudo Ezio: condotta consorziale di Niella Belbo (San Benedetto Belbo).

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e verrà pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cuneo, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei Comuni e dei Consorzi medici interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici dichiarati vincitori delle rispettive condotte.

Cuneo, addì 4 luglio 1966

(5867) *Il medico provinciale*: LABOMBARDA

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 28 giugno 1966, n. **14**.
Marchio di qualità e propaganda dei prodotti siciliani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 31 *del* 2 *luglio* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Marchio di qualità

Art. 1.

Allo scopo di favorire il più vasto collocamento della produzione siciliana sui mercati nazionali ed esteri, l'Assessore regionale per l'industria e il commercio può autorizzare l'applicazione di apposito marchio di qualità sui prodotti siciliani che, per sistema di lavorazione, zona di produzione ed intrinseche caratteristiche, danno garanzia al consumatore.

Art. 2.

Per gli scopi indicati nell'articolo precedente è costituito, presso l'Assessorato dell'industria e del commercio, l'Ufficio regionale per il marchio di qualità.

L'ufficio è diretto da un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Al funzionamento dell'ufficio si provvede con personale dello stesso Assessorato ed eventualmente con personale distaccato dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Presso l'Assessorato dell'industria e del commercio è istituito un Comitato regionale per il marchio di qualità con il compito di esprimere parere:

a) sui tipi di prodotti da ammettere all'uso del contrassegno;

b) sui criteri da seguire per l'effettuazione dei controlli preventivi e successivi alla concessione dell'uso del marchio;

c) sulle istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere l'uso del contrassegno e sulle eventuali proposte di revoca dell'uso dello stesso;

d) su eventuali ricorsi contro il diniego o la revoca dell'uso del contrassegno, disposta dall'Assessore per l'industria e il commercio;

e) sulla misura dei diritti di marchiatura da porre a carico delle ditte richiedenti l'uso del marchio;

f) su ogni altro problema che l'Assessore ritenesse di sottoporre.

I pareri previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono obbligatori; quello di cui alla lettera *a*) è vincolante.

Art. 4.

Il Comitato è composto:

a) dal direttore dell'Ufficio del marchio;

b) dal direttore dell'Ufficio regionale dell'Istituto nazionale del commercio estero;

c) da un rappresentante degli industriali;

d) da un rappresentante dei commercianti;

e) da un rappresentante degli agricoltori;

f) da un rappresentante degli artigiani;

g) da tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni regionali della cooperazione;

h) da un rappresentante dell'Unione delle camere di commercio;

i) da tre esperti nel settore merceologico;

l) da tre rappresentanti delle organizzazioni dei coltivatori diretti designati dalle due organizzazioni regionali di categoria.

I membri indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *l*), sono scelti su terne segnalate dalle organizzazioni regionali di categoria.

I membri indicati alla lettera *i*) vengono scelti fra i titolari di cattedre delle Università siciliane delle materie: chimica agraria, chimica industriale e merceologia.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio di grado non inferiore a primo segretario.

Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore per l'industria e il commercio e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 5.

L'autorizzazione all'uso del marchio viene concessa su richiesta degli enti e ditte interessati, dopo accurate indagini disposte dall'ufficio regionale per il marchio di qualità sulle attrezzature e sui sistemi di lavorazione dei richiedenti e sulla loro serietà e correttezza.

L'ufficio del marchio è tenuto a controllare periodicamente, mediante indagini a campione, la produzione per la quale tale autorizzazione è stata concessa.

L'autorizzazione è subordinata alla stipula di apposito disciplinare nel quale verranno stabiliti gli obblighi e le responsabilità dei richiedenti.

Per l'esecuzione dei controlli da effettuarsi sui luoghi di produzione e di consumo l'ufficio si avvale delle Camere di commercio, dei Centri sperimentali per l'industria, delle Stazioni sperimentali per l'agricoltura, dell'Istituto della vite e del vino, degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, dei laboratori chimici di enti pubblici e di altri organismi a carattere pubblicistico operanti nei settori interessati.

All'uopo l'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Enti ed Istituti predetti.

Nelle convenzioni da stipularsi con l'Istituto nazionale per il commercio estero saranno incluse apposite clausole concernenti il controllo da affettuarsi all'estero ed atte ad assicurare particolare rilevanza ai prodotti siciliani, coperti dal marchio di qualità.

Art. 6.

Qualora dai controlli effettuati ai sensi dell'articolo precedente, risulti che i prodotti non rispondano alle caratteristiche di qualità per le quali il marchio è stato concesso, l'Assessore per l'industria e il commercio revoca l'autorizzazione all'uso del contrassegno.

Avverso la revoca può essere avanzato, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della delibera dell'ufficio, ricorso all'Assessore per l'industria e il commercio, il quale decide in via definitiva, sentito il parere previsto alla lettera *d*) del precedente art. 3.

Analogo ricorso può essere avanzato avverso il rigetto dell'istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione all'uso del contrassegno.

Art. 7.

I provvedimenti di autorizzazione e di revoca dell'uso del marchio sono pubblicati, per estratto, a cura dell'ssessorato dell'industria e del commercio, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, parte prima.

Art. 8.

L'elenco dei prodotti sui quali può essere apposto il marchio di qualità e le eventuali modifiche, sono approvati con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, su parere conforme del Comitato di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Le spese per l'applicazione del marchio e per i controlli sono a totale carico della Regione per cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo tale periodo le spese saranno in parte a carico dei produttori e dei commercianti che richiedono la marchiatura.

La misura dei relativi diritti da pagarsi è annualmente fissata dall'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato previsto al precedente art. 4.

Art. 10.

Il contrassegno del marchio di qualità è fissato con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, su parere conforme del Comitato di cui al precedente art. 4.

Il marchio è registrato a cura dell'ufficio, secondo le vigenti norme di legge in materia, sia agli effetti nazionali che a quelli internazionali.

Al Comitato di cui all'art. 4 partecipano, con diritto a voto, il direttore generale dell'Assessorato dell'industria e del commercio, che ne assume la presidenza, ed il direttore generale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, che assume le funzioni di vicepresidente.

Art. 11.

Per l'attuazione delle finalità previste dal presente titolo è autorizzata la spesa di lire 25 milioni annui per cinque anni, a partire dell'esercizio finanziario 1966.

TITOO II

Propaganda dei prodotti siciliani

Art. 12.

La spesa annua autorizzata dalla legge 7 ottobre 1950, n. 75, ed il successivo decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1952, n. 25, convertiti nella legge 14 marzo 1953, n. 17, per la propaganda in favore dei prodotti siciliani è aumentata da L. 100 milioni a L. 200 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1966.

Art. 13.

Alla copertura delle spese autorizzate dagli articoli 11 e 12 della presente legge e ricadenti nell'esercizio corrente si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 85 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio anzideto. Per gli esercizi successivi si provvede utilizzando l'incremento del gettito dell'imposta complementare progressiva sul reddito.

Art. 14.

A decorrere da un anno dalla data di costituzione dell'Ufficio regionale per il marchio di qualità, le campagne di propaganda a favore dei prodotti siciliani sono effettuate esclusivamente per quelli muniti del marchio di qualità previsto dal titolo precedente.

Art. 15.

Entro i limiti del 5 % dello stanziamento previsto dall'art. 12, l'Assessore per l'industria e il commercio è autorizzato a far eseguire all'Istituto per il commercio estero nonchè ad enti, istituti e ditte specializzati nel settore ed accreditati presso pubbliche Amministrazioni, indagini di mercato e conseguenti programmazioni generali e particolari di campagne propagandistiche dei prodotti siciliani.

L'affidamento dell'incarico sopraindicato deve essere preceduto da licitazione privata, sulla base di capitolati che dovranno essere sottoposti, preventivamente, al parere del Comitato per il marchio.

Art. 16.

Lo stanziamento previsto all'art. 12, decurtato delle somme impegnate per le esigenze di cui all'art. 15, deve essere utilizzato per il 65 % per la propaganda all'estero e per il 35 % per la propaganda sui mercati interni, ad esclusione di quello siciliano. Tuttavia, ove esigenze particolari connesse con la necessità di attuare campagne pubblicitarie che abbiano carattere di completezza e di integralità, impongano di modificare dette percentuali, l'Assessore per l'industria e il commercio può provvedere al riguardo con proprio decreto, sentito il Comitato per il marchio. In ogni caso, però, l'aliquota degli stanziamenti da destinare alla propaganda all'estero, non potrà essere inferiore al 50 % della disponibilità.

Art. 17.

Le campagne pubblicitarie sono eseguite direttamente dall'Assessorato od attraverso l'Istituto per il commercio estero o attraverso organismi specializzati, sulla base dei programmi indicati al precedente art. 15. Detti programmi possono avere carattere triennale.

Qualora l'esecuzione dei programmi venga affidata ad organi estranei all'Amministrazione statale o regionale, dovrà esperirsi, preventivamente, una licitazione privata sulla base di un capitolato che dovrà essere approvato dall'Assessore per l'industria e il commercio previo parere del Comitato per il marchio.

Le campagne pubblicitarie, con le modalità precedentemente indicate, devono essere eseguite con idonei veicoli pubblicitari che abbiano rilevanza per tutto il territorio nell'ambito del quale la propaganda vuole essere attuata e che si rivolgano direttamente al consumatore.

Non vanno pertanto compresi fra i veicoli pubblicitari suddetti le agenzie di stampa e i periodici che hanno diffusione prevalentemente locale.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 giugno 1966

CONIGLIO

FAGONE — FASINO

(5895)

LEGGE 28 giugno 1966, n. 15.

Erezione in Comune autonomo « Terme - Vigliatore » delle frazioni Castroreale Terme e Vigliatore del comune di Castroreale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 31 *del* 2 *luglio* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le frazioni « Castroreale Terme - S. Biagio - Macco » e « Vigliatore - Tonnarella - Acquitta » del comune di Castroreale sono erette in comune autonomo, con la denominazione di « Terme Vigliatore ».

Art. 2.

Al comune di Terme Vigliatore è assegnato il territorio descritto nella planimetria generale e nelle relazioni dei progetti di delimitazione territoriale redatti in data 26 novembre 1960 e 10 ottobre 1963, allegate alla presente legge.

Art. 3.

Il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore per gli enti locali, sentiti gli organi competenti, provvederà, con propri decreti, alla ripartizione finanziaria e patrimoniale fra i due comuni, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione del decreto legislativo del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 1957, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 giugno 1966

CONIGLIO

CAROLLO

(5896)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.